Comune di Gemona del Friuli

Determinazione nr. 246 Del 20/05/2020

SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE-LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

OGGETTO: AFFIDO ESECUZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI SITE ALL'INTERNO DEL COMUNE DI GEMONA PER L'ANNO 2020. CIG Y302D06E49.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. arch. Massimiliano Crapis

PREMESSO che il Comune di Gemona del Friuli non è in grado di garantire la gestione di tutte le aree verdi comunali per il tramite di personale dipendente e pertanto sussiste la necessità di appaltare il servizio di manutenzione delle aree verdi comunali site all'interno del comune di Gemona per l'anno 2020;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale intende avvalersi di ditte specialistiche del settore per l'esecuzione di tale servizio;

CHE, all'entità prevista per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto, è quantificata per un anno in presunti Euro 21.000,00 comprensiva di euro 500,00 per oneri della sicurezza I.V.A. esclusa;

VISTO l'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, secondo il quale, anche per gli enti locali territoriali, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro: "Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66";

ACCERTATO che:

- l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stabilisce: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101";
- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo (Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.), le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";
- l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 indica: "Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 di "Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89" ed in particolar modo l'art. 1 "Individuazione di categorie di beni e servizi e soglie di obbligatorietà";

VISTO il più recente art. 37 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze", del D.lgs. 50/2016 e smi nel quale, al comma 1, viene disposto che: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori";

ACCERTATO che il D.lgs. 20.05.2017 n. 56, intervenendo con la modifica al comma 1 dell'art. 37 del citato decreto, ha equiparato i soggetti aggregatori alle centrali di committenza, rimettendo alla scelta delle stazioni appaltanti la possibile procedura diretta ed autonoma per l'affidamento di servizi e forniture d'importo inferiore a 40.000 euro;

VERIFICATO inoltre che il comma 4 del menzionato art. 37 è sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019;

CONSTATATO che il servizio in parola risulta essere escluso dalle categorie merceologiche di cui al DPCM 11.07.2018 (approvato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014) e di importo complessivo inferiore ad euro 40.000,00, il che consente di procedere autonomamente alla selezione dell'operatore economico cui affidare l'appalto fermo restando l'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici ed il rispetto del benchmark delle convenzioni attive;

VISTO l'art. 36, comma 2 lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in base al quale le stazioni appaltanti possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

CONSTATATO che l'importo stimato per l'affidamento in oggetto rientra nei limiti di valore stabiliti dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

ATTESO che, con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 51 del D.lgs 50/2016, è stato giudicato inopportuno suddividere in più lotti l'affidamento in esame, in quanto trattasi di prestazione unica e non frazionabile ;

VERIFICATO che, ai fini del rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 58 del D.lgs. 50/2016, la Regione Friuli Venezia Giulia, tramite la centrale unica competente ha messo a disposizione delle stazioni appaltanti regionali una piattaforma informatica utile ad espletare le procedure di gara, denominata "eAppalti FVG";

VISTA la deliberazione n. 1097/2016 dell'ANAC, avente ad oggetto: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

RITENUTO che i principi di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 siano rispettati mediante il ricorso al portale regionale "eAppalti FVG", in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Regione e la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta esposta nel portale stesso;

ACCERTATO che l'inclusione all'Albo operatori economici sulla piattaforma eAppalti FVG costituisce iscrizione all'Elenco degli operatori economici istituito dalla RAFVG ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché della Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

RITENUTO pertanto, di ricorrere allo strumento della trattativa diretta, messa a disposizione delle pubbliche amministrazioni sul portale "eAppalti FVG";

DATO ATTO CHE:

- le modalità di affidamento di cui sopra consentono l'efficace e tempestiva erogazione dei servizi destinati ai beni comunali, al fine di conseguire i fini istituzionali dell'ente;
- il sistema di individuazione del contraente è snello e non richiede requisiti o documentazione eccessivi;
- la procedura di acquisto è effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza di cui al d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016;

VISTA la conseguente RDO n. rfq_16016, depositata agli atti nell'ufficio dello scrivente, instaurata con la ditta "MOROCUTTI ANDREA con sede in Via G. Simeoni n.10/B – Cassacco (UD) p.i. 02745170304 C.F. MRCNDR91R18L483G" e la successiva offerta economica, da cui risulta un costo complessivo per il servizio di che trattasi, pari ad Euro 20.500,00 comprensiva di Euro 500,00 per oneri della sicurezza (IVA esclusa);

ATTESO che le caratteristiche tecniche del servizio in oggetto sono indicate negli allegati alla RDO di cui sopra, depositati agli atti presso l'ufficio della scrivente, che si intendono integralmente richiamati al fine della determinazione delle principali condizioni contrattuali;

RILEVATO CHE il CIG riferito alla presente procedura è: Y302D06E49

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), da cui risulta la regolarità contributiva dello stesso;

VERIFICATO che, per quanto disposto dall'art. 32, co. 14, del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 24 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, in considerazione all'entità economica del presente affidamento il contratto s'intende perfezionato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;

VISTO l'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per il futuro contratto e considerato che saranno acquisiti gli elementi di legge sui conti correnti bancari dedicati al pagamento del servizio, dando altresì atto che, qualora l'affidatario non assolva agli obblighi di cui al menzionato art. 3 della L. 136/2010 l'incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del sopraccitato articolo di legge;

VISTA il provvedimento di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Tecnico Infrastrutture, OOPP e Ambiente – Ufficio comune Lavori Pubblici- Ufficio Comune Espropri prot. 7493 del 04.05.2020;

VISTA la deliberazione consiliare n. 46 del 20/12/2019, avente ad oggetto: "ART. 170 DEL D. LEGS. 267/2000 ESAME ED APPROVAZIONE DUP 2020 - 22 ED AGGIORNAMENTO";

VISTA la deliberazione consiliare n. 53 del 20/12/2019, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022";

VISTA la deliberazione giuntale n 19/2020 avente ad oggetto: "DOCUMENTO PROGRAMMATICO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRATO 2020– 2022 (PIANO RISORSE OBIETTIVI – PIANO DELLA PRESTAZIONE)";

VISTA la deliberazione consiliare n. 6 del 30/04/2019, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, AI SENSI DELL'ART. 227 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 18 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 118/2011";

VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18/02/2013;

RICHIAMATO il Dlgs. n. 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", successivamente modificato dal D.lgs n.126/2014;

ATTESTATA, ai sensi dell'articolo 147-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

D E T E R M I N A

1.- Di dare atto a quanto in premessa riportato;

2. di affidare, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3, lett. a) del citato d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici a seguito della procedura esperita tramite la piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia **"eAppaltiFVG"** il servizio di manutenzione delle aree verdi comunali site all'interno del Comune di Gemona del Friuli per l'anno 2020 alla ditta "MOROCUTTI ANDREA con sede in Via G. Simeoni n.10/B – Cassacco (UD) p.i. 02745170304 C.F.MRCNDR91R18L483G" per una spesa di Euro 20.500,00.= (comprensivo degli oneri della sicurezza che ammontano a Euro 500,00) *(iva esente art. 1 comma 58, legge n. 109/214 reg. forfettario)*;

3. di impegnare l'importo di Euro 20.500,00.= nei confronti ditta "MOROCUTTI ANDREA con sede in Via G. Simeoni n.10/B – Cassacco (UD) p.i. 02745170304 C.F.MRCNDR91R18L483G" al Cap. 2073 sul capitolo di seguito elencato:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2020	2020	Y302D06E49	2073/0	9-2	VERDE ED ARREDO URBANO - ACQUISTO DI SERVIZI	1	3	2	9 9	9	20.500,00	MOROCUTTI ANDREA cod.fisc. MRCNDR91R18L483G/ p.i. IT 02745170304

4. di liquidare alla ditta sopraccitata l'onere per i lavori di cui trattasi di per complessivi Euro 20.500,00.= IVA inclusa, dopo la verifica della corretta esecuzione delle lavorazioni e l'effettiva quantità delle lavorazioni eseguite di cui all'oggetto, su presentazione di fattura;

5. di stabilire che trattandosi di affidamento di importo inferiore ad Euro 40.000, non si provvederà alla stipulazione di contratto ma verranno poste in essere le procedure di cui al comma 14 dell' art. 32 D.lgs 50/2016 (scambio lettera commerciale);

6. di dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

7. di stabilire che tutta la documentazione menzionata nel presente atto resta depositata ed in visione presso il Settore Tecnico Infrastrutture, LL.PP. ed Ambiente, presso l'Ufficio di competenza

Il sottoscritto attesta:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nella redazione del presente atto;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., di non trovarsi in conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l'adozione del presente atto

Il Responsabile
arch. Massimiliano Crapis